

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I suoi depositi presso la Banca Popolare di Fondi sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) <i>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</i>
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca. <i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali¹</i>
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i suoi depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca:	20 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. <i>Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea.</i> Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ² .
Valuta del rimborso:	Euro o valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	http://www.fitd.it

¹ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

² La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).